

Rilevanza della forma grafica dello scritto giuridico (sul rapporto autore-editore-lettore)

Gianni Mignone

Università di Torino, dipartimento di Scienze giuridiche

Abstract

L'editoria giuridica degli ultimi anni, anziché tendere all'adozione di criteri redazionali uniformi, sembra volgersi alla ricerca di modalità originali, apparentemente finalizzate al risparmio del singolo carattere tipografico. L'informatizzazione dei sistemi, che avrebbe potuto ampliare la gamma delle modalità comunicative, nella prospettiva di tali editori pare invece averla ridotta. In questo contesto l'autonomia espressiva dell'autore resta condizionata in un modo che non sembra giustificato né da un autentico risparmio, né da altre più elevate esigenze. La pubblicazione on-line può scavalcare di netto questi problemi.

Parole chiave

Diritto, metodologia, criteri redazionali, editori.

Contatti

gianni.mignone@unito.it

1. Introduzione. Le pagine e le ss.

Il modo in cui un editore pubblica uno scritto giuridico (e, ovviamente, ogni altro lavoro scientifico) ha rilevanza ai fini della comunicazione dell'autore col lettore? Ci siamo sempre risposti «No», o comunque «Assai poco». Ciò che conta, si dice (giustamente), è il contenuto.

È venuto tuttavia il momento di rimeditare un poco questo assunto, in un momento (storico) in cui le ingerenze editoriali si stanno facendo sempre più forti, fino al punto da superare quella che potremmo chiamare la “soglia di irrilevanza” della forma rispetto al contenuto.

Il principio, ovvero il demone, nel nome del quale si realizzano tali ingerenze è quello dell'economia, dell'economizzare spazi e quindi – in una mal intesa forma di ecologismo ostentato, ma falso – carta. Falso ed ostentato perché al risparmio di carta tutti teniamo, ma ad essa non corrisponde una discesa dei prezzi di copertina dei volumi, né un aumento delle percentuali degli autori (sempre vergognosamente basse e tendenzialmente in discesa), ma soltanto un risparmio dei costi per l'editore. Ecco dunque che il vero demone non è l'economia, gradita a tutti ove conforme al suo significato e volta al benessere comune (*oikonomia*, “regola della casa” e dunque arte della buona amministrazione della casa e dello Stato), ma il maggior guadagno, cioè il maggior profitto dell'imprenditore o, come lo chiamava Asquini, l'extra profitto.¹

C'è poi da domandarsi di quale risparmio di carta gli editori (giuridici) possano vantarsi, dal momento che “risparmiano” in termini di poche pagine censurando gli autori

¹Alberto Asquini, *I battelli del Reno*, «Rivista delle società», 1959, p. 622.

nel modo che vedremo, per poi immettere sul mercato torrenti di opere inutili o repliche di altre opere, talora dello stesso editore e perciò in auto-concorrenza.

In altri termini, fa un po' ridere che l'editore pretenda di risparmiare singole righe sul singolo contributo dell'autore quando poi è egli stesso a *spingere* per la pubblicazione di opere sempre più torrenziali, che comportano il consumo non di righe, ma di migliaia e migliaia di pagine... Opere che poi non vengono mai integralmente vendute ma, una volta coperti i costi e realizzato un minimo di profitto, gettate senza alcun rimorso al macero: tonnellate di carta, altro che poche righe di stampato.

Ma abbandoniamo i discorsi generici e veniamo a qualche esempio concreto.

La prima vittima della furia riduzionista delle redazioni – almeno che io ricordi, ma di certo esistono più antichi precedenti – sono state le povere indicazioni di pagina: un tempo si scriveva in nota: “pag. 384”; poi si passò a “p. 384”; oggi siamo a “384”. Con perdita di alcuni dettagli, come ad esempio il fatto che in alcune riviste (ormai poche) non vi siano pagine, ma colonne: ecco che allora l'indicazione “pag. 384” e “col. 384” sono parificate nel nudo numero, impossibile da ridurre ulteriormente (almeno credo).

Assieme alla contrazione della notazione “pag.” si è verificata anche quella delle notazioni analoghe: si scriveva “pag. 88 e seg.” o, se le pagine cui ci si riferiva erano più d'una, “pag. 88 e segg.”. Dapprima siamo passati a “p. 88 s.” e “p. 88 ss.”; oggi siamo a “88 s.” e “88 ss.”. È da osservare che, secondo alcuni, la stessa indicazione “ss.” (ovvero “e segg.”) sarebbe da non usare in quanto equivoca, non consentendo di identificare esattamente le pagine di cui trattasi: sarebbero preferibili notazioni come “pp. 282-283”, eventualmente abbreviata in “pp. 282-3”, ovvero “pp. 358-362”, eventualmente “pp. 358-62”.² Comunque la si pensi, credo che non dovrebbe essere vietato all'autore, se lo ritiene opportuno, utilizzare notazioni come queste, senza che con ciò venga tacciato di alterare l'uniformità grafica della collana, della rivista o dell'opera a più mani in cui egli scrive.

Recentemente un editore mi ha censurato l'indicazione “in nota”: dall'originale “94 in nota 111”, le prime bozze riportavano “94, 111”, come se io intendessi riferirmi a due pagine diverse anziché ad una nota di una pagina; «poco male», dirà qualcuno: dopo aver inutilmente cercato il punto a pagina 111 il lettore arriverà a capire che forse quel numero si riferisce a qualcosa che sta a pagina 99. Oppure penserà semplicemente che l'autore si è sbagliato. Peggior figura fa l'autore in un'altra citazione dello stesso lavoro in cui alla notazione “86 in nota 86” la zelante redazione aveva sostituito d'autorità “86, 86”: in questo caso il lettore non avrebbe avuto neppure la necessità di controllare la citazione sull'originale per pensare che l'autore fosse quanto meno un disattento. Gli editori meno severi concedono una “n.”, inizialmente con la virgola (“86, n. 86”), poi senza, giacché anche la virgola comporta lo “spreco” di un ulteriore spazio: “86 n. 86”. Finché dura, poiché è abbastanza evidente l'insofferenza verso indicazioni di questo genere: la nota non si trova bene o male *nella pagina*? E dunque che bisogno ha l'autore di introdurre la precisazione che il punto si trova in nota? Se lo cerchi il lettore.

Ma, al di là del discorso puramente tecnico, non potrebbe l'autore aver piacere di scrivere “pag. 384” anziché “p. 384” o “384”?

Questo tipo di argomento diventa più pressante se passiamo a considerare le intrusioni che l'editore effettua *nel testo*, anziché nelle note, dell'autore.

²Costanzo Di Girolamo, Luca Toschi, *La forma del testo*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 58. Aveva usato questo metodo, ad esempio, Gian Carlo M. Rivolta, nel suo *La partecipazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1965, alternandolo tuttavia a quello dell'uso del “ss.”.

Alle assai istruttive riunioni fra collaboratori della redazione giuscommerciale della *Giurisprudenza italiana*, diretta dal Prof. Cottino, ci è stato insegnato, fra le altre cose, che se si scrive “comma” nel testo occorre scriverlo per esteso, perché fa parte di una frase di un discorso; così dovrei scrivere (nel testo): «il quarto comma dell’art. 147, l. fall., prevede che...», ove mi è consentito al massimo di abbreviare “art.” e “l. fall.”, ma non sarebbe neppure male se scrivessi «il quarto comma dell’articolo 147 della legge fallimentare prevede che...». Niente di tutto questo passerebbe ormai presso l’editore giuridico medio: ecco che la mia frase diventerebbe subito «il c. 4 dell’art. 147, l. fall., prevede che...». È la stessa cosa? Ritengo che la risposta dovrebbe darla l’autore e non l’editore.

In un suo famoso articolo,³ Alberto Asquini scriveva «ci sono stati molti pregevoli studi in relazione alla norma positiva inserita nel codice civile (articolo 2373)»; gli sarebbe piaciuto se l’editore gli avesse cambiato la frase in «ci sono stati molti pregevoli studi in relazione alla norma positiva inserita nel c. c. (art. 2373)»? Credo proprio di no. Cos’è cambiato da allora? Siamo forse divenuti più poveri? No, siamo al contrario economicamente più ricchi, disgustosamente ricchi rispetto ad allora. Ricchi economicamente, ma spaventosamente impoveriti sul piano dei valori.

In altri termini, ed anticipo qui una conclusione di questo modestissimo contributo, ritengo che la forma del testo debba rientrare fra le scelte dell’autore; certo, esistono inevitabili esigenze di omogeneità formale dei contributi, per cui è comprensibile che l’autore non possa scegliere, in un’opera collettiva, di veder stampato il proprio scritto con un tipo di carattere piuttosto che un altro, o in una dimensione a lui gradita; però, al di là di queste scelte di massima, non si comprende perché un autore non possa esprimere i suoi contenuti scientifici nella forma che gli sembra più opportuna ed adatta alla comunicazione col lettore.

Vi sono poi aspetti in cui il riduzionismo editoriale finisce per impoverire in modo contenutisticamente più evidente il messaggio: mi riferisco ad esempio alla scomparsa degli ordinali.

2. La scomparsa degli ordinali.

Fino a poco tempo fa la citazione di un comma era ammessa nella forma “art. 2320, 2° c.”. Ma da qualche tempo alcuni editori impongono la forma “art. 2320, c. 2”. Ho faticato un po’ a comprenderne la ragione. Forse che i modernissimi e tecnologicissimi programmi computerizzati usati dall’editore e dal tipografo fanno fatica a ricomprendere, oltre ad ogni sorta di ridicolo e giocoso strampalato segno e simbolo (tipo “wingdings”), il carattere “°”, presente dalle origini della stampa anche nel cassetto del tipografo più sprovveduto? Infine ho afferrato: la forma “moderna” comporta l’impiego di quattro caratteri tipografici [c . spazio 2], mentre quella tradizionale cinque [2 ° spazio c .]. Quale commozione ha pervaso i miei sensi. Ho pensato alle foreste di alberi secolari dell’Amazzonia salvate da questo geniale espediente.

Peccato che ne resti danneggiata la lingua italiana. Perché alla domanda: come si legge “c. 2”? Si dovrà per forza rispondere che si legge «comma due». L’ordinale è andato perduto. La distinzione fra numeri cardinali ed ordinali – già assente, a livello teorico, dalla mente di chissà quanti dei nostri attuali studenti universitari – va persa anche sotto il residuo profilo pratico: lo studente medio difficilmente conosceva la terminologia “cardi-

³ È il poc’anzi citato *I battelli del Reno*, cit., p. 631.

nali” e “ordinali”, ma messo di fronte a “2° c.” era quanto meno costretto a leggere «secondo comma». D’ora in avanti, se questa orrenda innovazione prenderà piede, svanirà dalla sua mente perfino l’eco di tale particolare modo di esprimersi (e di pensare). E forse troverà infine piena realizzazione quel modo di esprimersi che in un tempo non molto lontano passava per battuta umoristica: «Mamma, sono arrivato uno!».

3. Rientri dei paragrafi, virgolette, doppie “i”.

Da secoli risponde ad una consolidatissima, per non dire indiscussa, prassi editoriale il fatto che ad ogni a-capo corrisponda un piccolo rientro del paragrafo successivo. Lo si faceva anche quando – molti lo ricorderanno – si “batteva a macchina”: fra le prime regole della dattilografia vi era quella per cui, dopo il colpo sulla leva dell’a-capo, si battevano nella riga nuova tre spazi vuoti con la barra spaziatrice.

Si è recentemente, e per ora sporadicamente, affacciata in talune opere giuridiche la prassi di abolire questi rientri. Immagino che la ragione (la scusa) sia sempre la stessa: se andiamo a risicare un carattere tipografico col descritto gioco del comma, figuriamoci che attrattiva può essere il risparmiarne tre o quattro abolendo i rientri. Il fenomeno riguarda essenzialmente le opere stampate a due o più colonne. Ma non sembra che debba esservi alcuna correlazione *necessaria* fra l’adozione della doppia colonna e l’abolizione dei rientri. La rivista *Millelibri*, una rivista divulgativa di libri dell’Editoriale Giorgio Mondadori, molto curata dal punto di vista grafico, che cessò purtroppo la pubblicazione nel 1993, era stampata in tripla colonna, eppure prevedeva i rientri di paragrafo. Restando ad opere giuridiche, l’*Enciclopedia del diritto* è stampata in doppia colonna eppure ha il rientro della prima riga; lo stesso vale per le riviste *Il foro italiano*, *Giurisprudenza italiana* e *Giurisprudenza piemontese*. Singolare il caso della rivista *Le società* (faccio riferimento all’annata 2010), anch’essa con la pagina in doppia colonna, nella quale il rientro è presente in alcune rubriche ed assente in altre (ad es. “Opinioni”).

La conseguenza dell’abolizione dei rientri è solamente estetica? Partiamo anzitutto da questa, poiché, ricchi come siamo (in questa sede considero l’attuale, pur gravissimo periodo di congiuntura economica come un fatto non rilevante per le dimensioni di cui stiamo parlando), ed avvezzi a concessioni estetiche a dir poco rivoltanti nella nostra vita comune (dall’abbigliamento, agli accessori auto, a deodoranti di ogni genere, a pseudo-medicinali inutili e costosissimi, a gadget “tecnologici” talora ridicoli), potremmo forse concederci il lusso di un po’ di estetica della pagina stampata (cosa alla quale non rinunciavano nel ’600 neppure con la peste intorno). L’orrore di una pagina interamente piena di caratteri e senza un rientro. È questo che ci attende? Un mondo senza più uno spazio: in metropolitana, per parcheggiare, per lavorare, per respirare (anche nella lettura).

Ma non è solo una questione di apparenze. E qui viene il punto: le regole formali o di educazione hanno quasi sempre una valida ragione alle spalle: voltarsi prima di starnutire o di tossire, cedere il passo sul marciapiede, chiedere permesso, lavarsi le mani prima di mangiare.

Il rientro sta a significare “inizio di un nuovo periodo”, ovvero punto-e-a-capo. Se abolisco il rientro, riuscirò a distinguere il punto e a capo dal punto e di seguito solo se le parole del periodo precedente non arrivano fino a fine riga: in tal caso distinguerò l’a-capo dal fatto che la riga non è completa. Ma laddove il periodo precedente arriva ad esaurire la lunghezza della riga, io vedrò il punto e vedrò il periodo successivo ricominciare nella riga seguente senza poter capire se quello è un punto e a capo o un punto e di seguito.

Perdita della distinzione fra punto e a capo e punto e di seguito. È un male? Chi scrive a caso risponderà di no. Chi conosce ed applica le regole della grammatica dirà che ciò corrisponde ad un ulteriore impoverimento della lingua.

Anche le virgolette non sono tutte uguali. Una distinzione più sofisticata è quella fra le virgolette inglesi semplici (‘ ’) dalle doppie (“ ”): per molti anni il Prof. Di Robilant la insegnò agli studenti torinesi nell’ambito del suo corso di filosofia del diritto. Su tale differenza soprassediamo.

Una distinzione più abituale è fra le virgolette “inglesi” o “alte” (unitariamente intese, singole e doppie) e le cosiddette “caporali” o “basse” (« »): queste ultime andrebbero usate «per le citazioni di singole parole, di frasi o di interi periodi di altri autori»;⁴ le inglesi, invece, «vanno usate per ironia, per così detto e per ogni altro impiego deviante di una parola o di un’espressione ad opera di chi scrive: la ‘filosofia’ di don Abbondio; una prospettiva più ‘pragmatica’ è quella di; non si tratta certo di ‘dati di fatto’». ⁵ Negli esempi appena visti gli Autori fanno uso delle inglesi semplici, ma sembra altrettanto legittimo, ed anzi è più frequente, l’impiego delle inglesi doppie: «Tale incentivo risulta particolarmente importante nei settori in cui il “capitale umano” risulta decisivo per il successo dell’iniziativa imprenditoriale». ⁶

Tuttavia buona parte degli editori giuridici, già da qualche anno, si rifiuta di accettare la distinzione di uso fra virgolette inglesi (singole o doppie che siano) e caporali: benché ormai si usi consegnar loro testi già formattati, sicché non dovrebbero far altro che lasciare le virgolette come le ha messe l’autore, essi *intervengono* e, nella ormai dilagante maggioranza dei casi, *unificano tutte le virgolette nel tipo caporale*. Perché? Qui la ragione non può essere di pseudo-economia tipografica, poiché lo spazio occupato dai due tipi di virgolette è identico. Si può ipotizzare una ricerca di “economia” nel senso di semplificazione complessiva del testo. Non oso pensare al prevalere di ragioni (pseudo) estetiche, per cui ai redattori di una certa casa editrice *non piacciono* le virgolette inglesi e trovano invece *molto più fini* quelle caporali, sul presupposto che la differenza fra esse sia solo di apparenza.

Ora, non tutti sono linguisti e *nessuno può sostenere* che un uso tecnicamente corretto delle virgolette sia *obbligatorio* ai fini della serietà di uno scritto giuridico. Per carità. Il discorso è diverso: *se* un autore *conosce* questo uso e vuole rispettarlo, *perché impedirglielo*, appiattendolo le sue conoscenze su quelle del redattore? In altri termini, se l’autore è indifferente al problema, l’editore è libero di stravolgere a suo piacimento le regole formali; ma se l’autore ne chiede il rispetto, non si vede in nome di che cosa ciò debba essergli negato.

Ecco come è stato reso un mio testo, che nel manoscritto prevedeva tutte virgolette “inglesi”:

... da noi invece, dopo la riforma, l’intervenuta «detipizzazione» delle azioni dovrebbe condurre ad una concezione del «tipo» azionario svincolata dall’alternativa azione ordinaria/azione privilegiata, di modo che le azioni correlate sono sì «azioni speciali», ma non «azioni privilegiate». Il che non escluderebbe, naturalmente, che a tali azioni non possa con-

⁴Costanzo Di Girolamo, Luca Toschi, *La forma del testo*, cit., p. 41. Nel descrivere la regola, la si è applicata nel citare le parole di Di Girolamo – Toschi.

⁵*Ibidem*.

⁶Stefano Capiello, *La remunerazione degli amministratori. “Incentivi azionari” e creazione di valore*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 47 (si osservi che in questo caso le inglesi compaiono, correttamente usate, anche nel titolo del volume).

cedersi un privilegio, inteso nel senso abituale di «maggiorazione sugli utili o in sede di liquidazione».⁷

Così com'è reso, questo testo è, a parere di chi scrive, *inesatto* dal punto di vista dell'uso delle virgolette.

Talora gli Autori, anche in virtù della loro autorevolezza (si perdoni il bisticcio), riescono ad imporre un corretto uso delle virgolette. Leggiamo infatti in un importante contributo di Riccardo Guastini:

Così, ad esempio, in virtù dell'art. 70 cost., una “legge” che non sia stata deliberata dalle due camere è invalida (“inesistente”) nel senso che si è detto: essa non è una “legge”, quali che siano le norme in essa formulate.⁸

Lo scrittore riesce anche ad ottenere una corretta alternanza nell'uso delle inglesi e delle caporali:

Essa, tuttavia, non può essere né disapplicata, né dichiarata invalida dai giudici comuni, ordinari e amministrativi, i quali sono « soggetti [...] alla legge » (art. 101, II c., cost.). La illegittimità costituzionale di una norma legislativa può essere dichiarata soltanto dalla corte costituzionale (artt. 134 e 136 cost.). Siffatta dichiarazione ha l'effetto di “annullare” *erga omnes* la norma in questione (...).⁹

Addirittura, riesce a far “passare” la distinzione fra inglesi singole e doppie (e ci mancherebbe altro, trattandosi di uno dei nostri maggiori studiosi di teoria giuridica, in particolare sotto il profilo linguistico):

In questo contesto, evidentemente, il termine ‘costituzione’ denota non già una organizzazione politica qualsivoglia, ma una organizzazione politica liberale e garantista. Talché non ogni stato è provvisto di costituzione: gli stati liberali sono stati “costituzionali”, ossia hanno una costituzione; mentre gli stati dispotici non sono stati “costituzionali”, cioè sono privi di costituzione.¹⁰

Ma già in un altro volume dello stesso *Trattato* le inglesi sono fagocitate dalle caporali:

... Oppure nel caso in cui i beni fossero intestati « fiduciariamente » a un soggetto diverso dal gruppo. Del resto, l'ipotizzato vincolo reale, se derivasse dalle oblazioni, sarebbe difficilmente « trasferibile » ai beni acquistati con i fondi raccolti.¹¹

E che quest'ultima situazione rappresenti la regola (e il caso di Guastini un'eccezione) è mostrato da un passo qualsiasi di un altro importante contributo:

⁷Gianni Mignone, *Azioni correlate* (cap. VI), ne *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario* diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 231.

⁸Riccardo Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Iudica e Zatti, Giuffrè, Milano, 1993, p. 57.

⁹*Ivi*, p. 64.

¹⁰*Ivi*, p. 67.

¹¹Massimo Basile, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Iudica e Zatti, Giuffrè, Milano, 2003, p. 202.

... *Capitale sociale nominale*, che rappresenta, perciò, una posta passiva sia pure ideale, nel senso che deve essere « compensata » da attività reali per un valore corrispondente.¹²

E ciò fino al punto che l'Autore da ultimo citato vede stampata la citazione di una sua stessa opera nel seguente modo:

Sull'argomento v. anche (...) la mia, *Le « società » senza scopo di lucro*. Milano, 1984.¹³

Laddove sul frontespizio dell'opera medesima si legge (e non è un caso, poiché la stampa risale ad un periodo in cui il degrado di cui si parla era appena agli inizi): *Le "società,, senza scopo di lucro*.

Come possono gli editori addurre mai ragioni di "omogeneità"?

Per regola grammaticale, il plurale di aggettivi come "gestorio", richiederebbe una doppia "i": "gestorii";¹⁴ l'italiano più recente ha teso ad eliminare queste doppie vocali e a sostituirle con un segno particolare sulla vocale unica: "gestorì". Sempre più spesso gli editori si rifiutano di riconoscere questo carattere e modificano comunque il testo dell'autore in "gestori". È giusto imporre agli autori semplificazioni come questa? E in nome di quale principio? Si noti che, nel caso esemplificato, la regola grammaticale possiede anche una base razionale: "gestori" può essere confuso col plurale del sostantivo "gestore" ed è quindi innegabilmente ambiguo.

Anche il plurale di "principio" andrebbe scritto "principii", oppure "principi", o ancora, come soluzione semplificatoria, con l'accento sulla seconda "i": principi; non è, neanche qui, una questione di pura forma o di (solo) corretto italiano: vi è la necessità pratica di non confondersi con il plurale di "principe", "principi", appunto; ma gli editori tendono sempre più spesso a censurare non solo i "principi" (temo che alcuni giovani redattori ignorino del tutto il senso di quello strano segnetto sulla "i" e lo scambino per una svista del bolso autore), ma anche i "principi", e infine sull'impaginato sono tutti "principi", con buona pace della Società araldica.

4. Le abbreviazioni delle riviste.

È prassi consolidata, negli scritti giuridici, abbreviare i nomi delle riviste ed è prassi anche il farlo in un determinato modo. Con gli anni, infatti, si è affermato un tipo di abbreviazione del tipo "*Giur. it.*", "*Foro it.*", "*Riv. dir. civ.*", "*Riv. dir. comm.*", ecc. Qualche tempo fa un editore pensò di cambiare questa usanza, introducendo, per un'opera a più mani di carattere pratico, abbreviazioni più sintetiche, del tipo "*GP*" (per "*Giur. it.*"), "*FI*" (per "*Foro it.*"), ecc. Ne risultò qualche complicazione per distinguere fra loro riviste con titoli simili come "*Riv. dir. civ.*" e "*Riv. dir. comm.*" (entrambe sarebbero risultate "*RDC*"), che portò ad assegnare alla prima la notazione "*RDC*" e alla seconda "*RDCo*". Fortunata-

¹²Giorgio Marasà, *Le società*, * *Società in generale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Iudica e Zatti, Giuffrè, Milano, 2ª ediz., 2000, p. 164.

¹³*Ivi*, p. 149.

¹⁴ Rispetta questo criterio la traduzione italiana, realizzata da Marcello Scalia, del volume *L'economia delle società per azioni* di Frank H. Easterbrook e Daniel R. Fischel (titolo orig. *The Economic Structure of Corporate Law*), Giuffrè, Milano, 1996.

mente questo stile di abbreviazione non ha preso piede, e c'è da augurarsi che non lo faccia in futuro, perché l'utilità dei codici (intesi come regole con cui sono ordinati i segni) sta nel fatto che essi sono noti e diffusi; cambiare i codici crea problemi di comunicazione e va fatto solo per gravi e giustificate ragioni, e solo in seguito ad un previo accordo che sia il più ampio possibile. In altri termini, un singolo editore, sebbene si ritenga grande e importante, non può arrogarsi il diritto di cambiare prassi di citazione consolidate, a meno ovviamente che il suo criterio non sia più facilmente comprensibile di quanto non risulta dalla prassi medesima: nessuno potrebbe rimproverare un editore che decidesse di inserire i nomi delle riviste per intero, anziché abbreviarli. Introdurre abbreviazioni inusuali e giustificarsi col fatto di inserire i criteri di decodificazione negli indici non convince: la comunicazione perde di immediatezza; un editore potrebbe decidere di designare le riviste con semplici lettere (A, B, C, ecc.), inserendo la legenda al fondo, ma questo renderebbe la lettura e la comprensione più difficili.

5. «Le regole redazionali non lo prevedono»...

I giuristi avvertiti sanno che è impossibile per la legge regolamentare ogni dettaglio della realtà: ne erano già consapevoli i redattori del *Digesto*.¹⁵ Figuriamoci se le cosiddette “regole redazionali”, poste di volta in volta per la singola opera dagli editori, possono riuscire ad esaurire tutte le problematiche grafiche che si possono presentare. Eppure i redattori sembrano illudersi di ciò quando, in presenza di un'esigenza dell'autore, oppongono il fatidico diniego di cui al titolo di questo paragrafo.

In un lavoro avevo l'esigenza di inserire un paio di simboli grafici presi dalla logica formale, allo scopo di chiarire meglio un concetto. Tali simboli rappresentano l'“o” disgiunzione inclusiva (il “*vel*” latino) e l'“o” disgiunzione esclusiva (“*aut*” latino) ed assomigliano il primo ad un V maiuscola, il secondo ad una W maiuscola (talora anche una V sormontata da un puntino); “assomigliano” a tali lettere, ma non coincidono con esse: sono segni puliti, come stecche inclinate (rispettivamente V e W). Nonostante avessi corredato il manoscritto di un'apposita annotazione, in cui suggerivo anche l'espedito da usare nel caso mancassero i caratteri specifici (inserire le lettere V e W in carattere “Arial”), le prime bozze mi arrivarono con una V e una W maiuscole normali. Dovetti innescare un apposito contraddittorio per ottenere infine i caratteri richiesti.

Più significativo il caso di un'opera successiva, di altro editore, in cui dovevo risolvere un problema: due autori avevano pubblicato un contributo a doppia firma in cui, esaminando una stessa questione, davano in prevalenza soluzioni opposte. Come citare le differenti opinioni, visto che l'articolo aveva un unico titolo? Ho pensato di appoggiarmi ad una tecnica che già ho visto usare in talune opere, in cui uno stesso contributo è scritto in parte da un autore, in parte da un altro, presentandosi tuttavia con il doppio autore: chi voglia avere la cura di attribuire la parte che sta citando al suo autore particolare, pone l'altro autore fra parentesi, lasciando fuori di parentesi colui al quale ci si vuole nell'occasione riferire. Il mio manoscritto, perciò, si presentava così:

¹⁵ «Né le leggi né i senatori possono essere redatti in modo da comprendere tutti i casi che a volte occorrono; basta che contengano quelli che occorrono più frequentemente»: D.1.3.10, passo che ho ripreso da António Manuel Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo (Panorama histórico da cultura jurídica europeia)*, 1999), trad. it., Il Mulino, Bologna, nuova ediz., 2003, p. 120 in nota 30, il quale aggiunge: «Da qui la massima: *plures sunt casus quam leges* (sono più i casi che le leggi)».

Su questo punto la dottrina si è divisa fra chi ritiene corretta la soluzione proposta dalla Consob [Colombo, (Marchetti), 367 ss.] e chi invece considera sufficiente una clausola che, espressamente, faccia salvi i diritti in precedenza riconosciuti alle azioni di risparmio [(Colombo), Marchetti, 375 ss.].

Ecco come si presentavano le prime bozze:

Su questo punto la dottrina si è divisa fra chi ritiene corretta la soluzione proposta dalla Consob (Colombo e Marchetti, 367 ss.) e chi invece considera sufficiente una clausola che, espressamente, faccia salvi i diritti in precedenza riconosciuti alle azioni di risparmio (Colombo e Marchetti, 375 ss.).

Agli occhi del lettore, solo a un primo sguardo parevano contraddirsi i due autori citati poiché, dopo un suo attimo di ripensamento, la figuraccia sarebbe stata tutta per l'autore di questo contributo. Il quale, preso contatto con l'editore e riproposta la sua originale notazione, si vedeva opporre che «le regole redazionali non la prevedono». Litigando letteralmente al telefono col giovane redattore, riusciva infine a far pubblicare il passo come era necessario ed indispensabile pubblicarlo.

Se ne può concludere, se di una conclusione c'è ancora bisogno, che, come i giuristi si sono rassegnati al fatto che disciplinare il mondo è cosa un po' più complessa che porre regole legislative astratte, gli editori dovrebbero rassegnarsi al fatto che le cosiddette "regole redazionali" possono disegnare soltanto una cornice *tendenziale*, che non può mai considerarsi chiusa e definitiva, poiché potenzialmente infinite sono le esigenze espressive dell'autore, nonché le difficoltà concrete poste dalla realtà.

6. «Tu non le vedrai»: la negazione della possibilità di correggere le bozze.

Di recente mi è capitato (e non vorrei che ciò corrispondesse ad una nuova tendenza "semplificatoria") di partecipare ad opere collettive per le quali l'editore non concedeva agli autori di correggere le bozze: provvederà – veniva detto – la redazione. E non veniva detto all'inizio, cioè al momento dell'affidamento dell'incarico, ma a consegna dell'elaborato già avvenuta. Si trattava di opere enciclopediche con molti autori e la misura era giustificata dalla difficoltà di raggiungere, anche con un solo "giro" di bozze, tutti i partecipanti. Giustificazione di validità assai relativa, oggi che le bozze si possono recapitare via e-mail sotto forma di documenti in formato word o pdf. L'idea, poi, che le voci enciclopediche rappresentino opere "minori", idea che avrebbe potuto giustificare una minore attenzione dell'autore verso il suo scritto, è smentita dalle attuali tendenze della valutazione universitaria: in un documento recentemente diffuso ed elaborato dai delegati delle associazioni scientifiche rappresentative di diversi settori disciplinari giuridici, in materia di valutazione della produzione scientifica, si rileva che «una voce di enciclopedia, a seconda della sua estensione e dell'impegno scientifico in essa profuso, può avere valore di monografia (scientifica o divulgativa), valore di articolo o, infine, appartenere al genere ampio degli scritti minori, di entità non sufficiente per esprimere valore di articolo». Non è dunque la forma di voce enciclopedica, ma la sua estensione e la sua intrinseca qualità che ne determinano il valore scientifico.

Inoltre, la maggior diffusione che l'opera enciclopedica ha rispetto all'articolo pubblicato su rivista specialistica basterebbe da sola a compensarne, sul piano pratico, l'inferiorità di schiatta.

Ed ecco cosa è avvenuto nei due casi occorsimi di mancato controllo della versione finale.

Nel primo la frase:

Oggi, con l'enorme sviluppo del fenomeno societario, si ammette pianamente che entrambi i ruoli possano essere ricoperti da enti collettivi.

Diventa (e per sempre rimane):

Oggi, con l'enorme sviluppo del fenomeno societario, si ammette pienamente che entrambi i ruoli possano essere ricoperti da enti collettivi.

Cosa può essere accaduto? Si può ipotizzare che il redattore abbia incontrato un termine a lui non noto ("pianamente"), abbia pensato ad un errore dell'autore (si sa che gli autori sono distratti e incapaci) e lo abbia sostituito con il termine a lui noto più simile ("pienamente"), senza curarsi dell'insensatezza dell'espressione che ne risultava. Probabilmente è stato aiutato in ciò dal computer, che ragiona come lui: «ciò che non conosco non esiste». Con l'attenuante, per il computer, di non avere alcuna possibilità di ampliare spontaneamente le proprie conoscenze. La morale che se ne trae è che, se l'editore offre come unica possibilità la correzione redazionale delle bozze, dovrebbe munirsi di redattori che conoscono l'italiano. Oppure, accetti l'onere di lasciar correggere le bozze agli autori. Non può invece pretendere di risparmiare *su entrambi i fronti*.

Il secondo caso è più sconcertante, poiché ha comportato la scomparsa di un'intera frase di una voce enciclopedica già sintetica. Su tale caso non voglio indugiare ulteriormente, se non per rilevare che il curatore o direttore di un'opera può legittimamente operare tagli o correzioni allo scritto di un autore, a patto di informarlo prima che l'opera sia stampata, in modo che si possa instaurare un legittimo contraddittorio. La mancata visione preventiva delle bozze, in mancanza di un esplicito avviso da parte del censore, rende impossibile all'autore ogni consapevolezza della censura.

Sapere concretamente quanta e quale parte del suo elaborato appariranno stampate si configura come *un diritto di chi scrive*, parte sostanziale del suo diritto (morale) d'autore, soprattutto nel caso in cui ciò che viene pubblicato non è conforme a quanto da lui consegnato. Cosa che può avvenire anzitutto perché possono verificarsi "errori" (che sarebbe più esatto chiamare "inefficienze") nel riportare le correzioni in bozze degli autori sull'impaginato – un problema serissimo che qui non verrà affrontato –, ma che può avvenire anche per consapevoli "correzioni" o rimaneggiamenti di cui l'autore ha *il diritto* di essere messo a conoscenza, perché quel contributo comparirà con sotto *il suo nome* e non sotto quello di un altro.

7. Esiste un rapporto fra autore e lettore?

Più in generale, ci si può porre il quesito: esiste un rapporto fra lo scrittore di diritto e il pubblico dei suoi lettori? La domanda, sulle prime, suona strana: infatti non siamo abituati a porci il problema in questi termini. Siamo avvezzi, cioè, a pensare ad un rapporto scrittore-lettore per le opere letterarie, un po' meno per le opere saggistiche di argomento generale, per niente nel caso dei "nostri" lavori giuridici specialistici. Ma, sol che il quesito ce lo poniamo, la risposta non può che essere: sì. Col che abbiamo già appurato una cosa: che gli autori di scritti giuridici (ma forse anche gli operatori di altre discipline, non

so) sono stati *espropriati* di tale rapporto, di cui si sono fatte protagoniste le sole case editrici. È l'editore che, nel nostro campo, si pone come controparte del lettore, come se gli autori componessero un'omogenea schiera di suoi dipendenti. Ciò è ovviamente sbagliato e l'impressione va corretta.

Dal riconoscimento dell'esistenza di un rapporto fra autore giuridico e suoi lettori discendono alcuni corollari non troppo graditi all'editore. Ad esempio, che questi è solamente un *mediatore* (in senso generico, ovviamente, non tecnico) in tale rapporto; e che il mediatore, in quanto tale, non è il protagonista della comunicazione, che si svolge invece fra autore e lettore. Di qui la (pericolosa) conseguenza della necessità di stabilire quali siano i limiti di questo rapporto di "mediazione", di questa – potremmo dire – necessaria intromissione.

Se esiste – e non si può negare che esista – un rapporto fra autore e lettore, occorre che l'intermediario si ponga il problema di quali siano i limiti della sua attività di interposizione. Se l'autore vuole far pervenire al lettore un messaggio in un determinato codice, può l'editore variare quel codice e modificare, nel proprio interesse, il messaggio?

Se l'autore scrive "Codice civile", può l'editore legittimamente mutare il messaggio in "c.c."? L'espressione "il Codice civile del 1942" è identica a "il c.c. 1942"? La comunicazione ne è alterata? Se l'autore vuole inserire nelle sue citazioni l'iniziale del nome di battesimo degli autori citati, perché dovrebbe essergli impedito? E se volesse citare *per intero* i nomi di battesimo degli autori citati, magari solo nella prima citazione, e magari con l'intento di far emergere una prospettiva di genere, non sarebbe forse questa una scelta meritevole di essere rispettata? Il noto storico dell'economia David S. Landes, nel suo bellissimo libro *Revolution in Time*,¹⁶ indica nella prima citazione di ogni autore anche il nome di battesimo, limitandosi al cognome nelle citazioni successive: un'ottima tecnica per essere esaustivi senza sprecare spazio nella ripetizione dell'iniziale puntata. L'editore italiano (nella fattispecie, un grande editore generalista, non specializzato nel ramo giuridico) rispetta questa modalità espressiva dell'Autore. Nello stesso volume, Landes adotta un'altra tecnica rimarchevole: ripete le prime citazioni ad ogni nuovo capitolo; in tal modo, di fronte ad un apparato bibliografico esteso e complesso, il lettore non è costretto a complicate ricerche all'indietro. Anche in questo caso l'editore si conforma. *E ciò nonostante il fatto che, nella stessa collana, altri autori abbiano adottato criteri del tutto differenti: sono scelte che riguardano (e fanno apprezzare più o meno) gli autori, non gli editori.*

Nell'imporre i loro criteri formali, molto spesso gli editori giuridici invocano ragioni di coerenza ed uniformità dei testi. In una stessa collana, ad esempio, o in una stessa rivista, viene ammesso *un solo modo* di effettuare le citazioni. (E perché?) In un volume a più mani, occorre che *tutti* i nomi degli autori citati nelle note siano con l'iniziale o – cosa tendenzialmente più frequente – senza l'iniziale. (E perché?) Tanta apparente coerenza degli editori giuridici su quisquillie.

E poi si vedono, nella stessa collana, volumi con indice analitico delle materie e volumi senza, volumi con l'indice analitico degli autori e volumi con un semplice elenco alfabetico di essi (cosiddetta "Bibliografia"). Addirittura, si vedono da ultimo volumi di collane prestigiose, *senza alcun indice* degli autori o elenco di sorta. Il volume termina con

¹⁶David S. Landes, *Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World*, 1983, trad. it., *L'orologio nella storia. Gli strumenti di misurazione del tempo e la nascita del mondo moderno*, Mondadori, Milano, 2009 (buona la traduzione, discutibile quella del titolo dell'opera, in cui va completamente perso il significato rivoluzionario, cioè di assoluta rottura, che l'Autore ha inteso dare all'invenzione dell'orologio meccanico).

L'ultima pagina di testo, come una provvisoria! Di fronte a ciò, come possono ancora gli editori (giuridici) accampare ragioni di uniformità esteriore per negare agli autori esigenze espressive specifiche?

8. Conclusioni.

Si potrà osservare che questo modesto contributo non è un pamphlet contro gli editori. In esso infatti non si fa un elenco di tutte le carenze riscontrabili nel loro operato, ed in particolare non sono esaminate la prassi di riportare solo una parte delle correzioni che gli autori effettuano nelle prime ed anche nelle seconde bozze, o l'esiguità dei compensi (si è arrivati al 6% per l'autore, percentuale cui sta di fronte – val la pena di osservarlo – il 94% per il binomio editore-libraio), o la loro corresponsione con ritardi che arrivano ad un anno e due mesi dopo (non già la consegna degli elaborati, ma) l'uscita dell'opera, o ancora la recente prassi di non più consegnare gli estratti agli autori, costringendoli ad un penoso (e costoso) vagabondare per tipografie, non interessate a svolgere lavori così piccoli e poco remunerativi. Non si sono elencati i comportamenti che gli editori tengono per errore, cioè, si presume, involontariamente, ma si sono esaminate *soltanto le limitazioni formali che essi pongono consapevolmente allo scritto giuridico loro affidato*. Limitazioni che, si è sostenuto, non sono sorrette da valide ragioni e che purtroppo tendono ad aumentare col passare del tempo.

Si è osservato che tali restrizioni formali si traducono in un impoverimento della comunicazione fra autore e lettore ed assumono quindi un significato anche sostanziale. In altri termini, *sembra impossibile individuare una linea netta di confine fra ciò che è contenuto* (che sarebbe di competenza dell'autore) *e ciò che è forma del testo* (che sarebbe di competenza dell'editore): gli esempi portati in precedenza lo dimostrano. Una volta ammesso ciò, e cioè che la linea di confine fra i due campi è mobile, in primo luogo non si può accettare un costante e continuo spostamento di essa a favore dell'editore e contro le esigenze espressive dell'autore; in secondo luogo, si deve ammettere che le pretese "esigenze formali" o "tecniche" degli editori sono in realtà perfettamente convenzionali e trattabili, non essendovi perciò ragione per cui debbano essere automaticamente imposte agli autori (ovviamente, entro certi limiti: come si è detto, non potrebbe l'autore pretendere che il suo contributo sia stampato in caratteri diversi da quelli degli altri in un'opera collettiva, o in una collana, o rivista).

Gli autori dovrebbero acquisire una maggiore consapevolezza della loro dignità e non lasciar immiserire il loro messaggio in nome di (peraltro solo presunte) ragioni di "economia" e, in ultima analisi, di mercato. Fra impresa e cultura non c'è identità di intenti: la prima mira istituzionalmente a procurare i maggiori guadagni possibili, la seconda non si cura di questi ultimi e mira a produrre conoscenza. Non può accettarsi una completa subordinazione della seconda alla prima, ma la linea del difficile compromesso va cercata in un reciproco adattamento, in cui la concessione, da parte della cultura, sta già nel fatto di accettare di essere venduta, e quindi di *procurare guadagni ad estranei* (cosa sulla quale non si è riflettuto forse a sufficienza).

Con l'ulteriore osservazione che oggi, grazie ai progressi tecnici, l'autore può riuscire a diffondere il suo messaggio facendo del tutto a meno dell'editore, mentre quest'ultimo, senza l'autore, non sembra possa fare gran che.